

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SULLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita, presso l'Amministrazione Provinciale di Crotone la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle leggi 22.06.1990, e n. 164 n. 125 del 10.04.1991.

Art. 2

(Finalità)

1. Finalità dell'istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

Art. 3

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale;
 - b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri convegni, seminari, pubblicazioni;
 - c) sollecitazioni di iniziative tese a qualificare – riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a quelle lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
 - d) espressioni di pareri obbligatori sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale, che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
 - e) indicazione per la redazione dei documenti di programmazione dell'ente e per l'applicazione di "codici di comportamento" all'interno dell'ente da fornire, su richiesta, anche ai Comuni del Territorio;
 - f) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2;

Art. 4

(Composizione e nomina)

1. La Commissione per le Pari Opportunità è composta oltre che dalle elette nel Consiglio Provinciale da:
 - a) da un rappresentante di sesso femminile per ognuno dei partiti politici presenti nel Consiglio;
 - b) da 4 (quattro) rappresentanti appartenenti ad associazioni femminili presenti nella Provincia;

- c) le indicazioni dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta Provinciale;
 - d) i soggetti di cui alla precedente lettera debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa, essere dotati di uno Statuto che preveda forme partecipative e gestionali democratiche, non avere fini di lucro. Lo statuto deve essere prodotto in copia, unitamente alle candidature;
 - e) i soggetti di cui alla lett. a) vengono indicati da ogni singolo gruppo politico, dal Presidente della Provincia presenti nel Consiglio Provinciale;
 - f) Le candidature debbono essere corredate da un curriculum, dal quale risultino le competenze e i titoli professionali posseduti.
- 2 Il numero delle componenti la Commissione non può superare le 16 (sedici) unità.
 - 3 La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. Il Presidente della Provincia deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 (novanta) giorni dal suo insediamento.
 - 4 Il Presidente della Commissione, una volta eletto, deve provvedere alla composizione della Commissione seguendo i criteri dettati dal comma 1.
 - 5 La Commissione è istituita previa presa d'atto della Giunta provinciale.
 - 6 Le componenti la Commissione dimissionari o decaduti sono sostituiti con i criteri di cui al comma 1.
 - 7 Le componenti la Commissione sono rieleggibili una sola volta.

Art. 5

(Presidenza della Commissione)

1. Il Consiglio Provinciale elegge il Presidente della Commissione Pari Opportunità, e successivamente nominato con Decreto del Presidente della Provincia. La Commissione Pari Opportunità, nella prima seduta, nomina nel proprio seno, il vice Presidente, che deve essere scelto tra le componenti indicate dai gruppi di minoranza.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti.

Art. 6

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
2. La Commissione può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni.
3. La Commissione deve esprimere i pareri di cui alla lett. d) dell'art. 3 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'atto; decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
4. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni consiliari per le quali sono richiesti.
5. Per il funzionamento della Commissione, la Provincia mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie; l'incarico di segretario della Commissione è assegnato ad un dipendente dell'Amministrazione Provinciale di livello non inferiore al 6° con disposizione di servizio.

6. La struttura tecnica, composta da almeno due dipendenti, assegnata alla Commissione Pari Opportunità, fa capo al Dirigente responsabile della struttura del Consiglio provinciale.

Art. 7
(Consulte)

1. E' prevista nell'ambito della Commissione l'istituzione di una "Consulta" alla quale potranno partecipare le rappresentanti femminili degli enti locali, associazioni, Sindacati dei Lavoratori e delle Imprese, Ordini Professionali, ecc. allo scopo di meglio approfondire specifiche "tematiche". Ai componenti la Consulta non spettano gettoni di presenza o altre indennità.

Art. 8
(Indennità e rimborsi)

1. Ai componenti la Commissione spettano le indennità e i rimborsi previsti per i Consiglieri Provinciali per le sedute di Commissione Consiliare, con il limite di non più di 20 sedute all'anno.
2. Per il Presidente della Commissione può essere prevista un' indennità il cui compenso è fissato con decreto del Presidente della Provincia;

Art. 9
(Norma Finanziaria)

1. Nel bilancio di previsione della Provincia sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione; a tal fine il Presidente della Commissione presenterà almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine di legge per l'approvazione del Bilancio, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo di spesa.